



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

*Emanato con D.D. n.20 del 16 gennaio 2004;
entrato in vigore il 17 gennaio 2004;
modificato con D.D.P. 149 del 26/02/2010
modificato con D.R. n. 80 del 19/02/2014.*

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di perfezionamento della Scuola Superiore Sant'Anna, ai sensi dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo. Al termine dei Corsi e successivamente al superamento di un apposito esame, è rilasciato il Diploma di Perfezionamento, a tutti gli effetti equipollente al Dottorato di ricerca, come previsto dalla legge 14 febbraio 1987 n. 41.
2. I Corsi di perfezionamento sono progettati, istituiti e gestiti in coerenza con le tradizioni di eccellenza scientifica, interdisciplinarietà e internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, proprie della Scuola.

Art. 2 (Articolazione dei corsi)

1. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, i corsi di perfezionamento hanno durata non inferiore ai tre anni e si articolano, in relazione alle diverse esigenze delle aree di ricerca e di formazione di interesse della Scuola, in un programma formativo strutturato e nello svolgimento di uno specifico progetto di ricerca. Parte delle attività previste possono anche essere svolte presso altre sedi universitarie italiane e straniere, nonché in centri di ricerca italiani o stranieri.

TITOLO II - ORGANI

Art. 3 (Coordinatore del Corso) - Abrogato

Art. 4 (Collegio dei docenti) - Abrogato

Art. 5 (Tutore e Relatore)

1. Il Collegio dei docenti nomina, per ciascun allievo, su proposta dell'allievo stesso, un tutore, scelto tra i professori e ricercatori della Scuola.
2. Il tutore indirizza e segue con assiduità l'attività dell'allievo, garantendo, a tal fine, un adeguato livello di disponibilità.
3. Il tutore può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo, o su richiesta motivata dell'allievo.



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

4. Il Collegio dei docenti nomina, per ciascun allievo, su proposta dell'allievo stesso e sentito il tutore, un relatore, scelto tra i professori e ricercatori della Scuola o di altre Università, italiane o straniere, o tra i ricercatori dell'ente presso il quale viene svolta l'attività di ricerca.
5. Il relatore segue l'allievo nella realizzazione del progetto di ricerca e nella impostazione e sviluppo della tesi.
6. Il relatore può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo, su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo, o su richiesta motivata dell'allievo.
7. Il relatore ed il tutore dell'allievo possono essere la medesima persona.

TITOLO III - PROCEDURE

Art. 6 (Istituzione di un nuovo Corso) - Abrogato

Art. 7 (Progetto formativo)

1. Alla proposta di istituzione di un nuovo Corso di perfezionamento deve essere allegato un Progetto formativo, nel quale siano indicate le finalità e gli obiettivi formativi e professionali, nonché i contenuti scientifici, didattici ed organizzativi del Corso.
2. Il Progetto formativo deve fornire indicazioni in particolare su:
 - a) la tipologia e la denominazione del Corso, con l'indicazione dei raggruppamenti scientifico-disciplinari di riferimento, e le tematiche scientifiche e culturali del programma di attività, con particolare riguardo alla loro innovatività, all'interdisciplinarietà delle relative attività ed alla coerenza con la missione della Scuola nel suo complesso;
 - b) la durata del Corso;
 - c) il numero dei posti da mettere a concorso, comunque non inferiore a tre;
 - d) il profilo culturale ed attitudinale dei candidati e le conseguenti modalità di selezione;
 - e) la proposta del nominativo del Coordinatore;
 - f) l'indicazione dei criteri di formazione del Collegio dei docenti del Corso;
 - g) l'organizzazione delle attività di formazione e di ricerca, ivi compresa l'eventuale articolazione in indirizzi, specificando:
 - g I) il tipo dell'impegno didattico richiesto e l'eventuale misurazione in crediti;
 - g II) le modalità di verifica dei progressi degli allievi;
 - g III) gli eventuali periodi di soggiorno all'estero;
 - g IV) la possibilità di rilasciare un titolo o un attestato di livello intermedio con l'indicazione dei requisiti necessari;
 - g V) le opportunità e le modalità di coinvolgimento degli allievi in attività didattiche e di ricerca della Scuola;
 - h) l'eventuale natura residenziale del Corso;
 - i) l'indicazione dei possibili sbocchi professionali;
 - j) gli eventuali rapporti di collaborazione con enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
 - k) la disponibilità di professori e ricercatori della Scuola a partecipare alle attività del Corso, la stima del loro impegno e le eventuali collaborazioni esterne;
 - l) la possibilità di integrazione del finanziamento d'ateneo con finanziamenti provenienti da altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
 - m) una previsione dei costi diretti e dei costi generali a carico della Scuola.



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Articolo 8 (Attivazione di un ciclo del Corso) - Abrogato

Art. 9 (Suppressione di un Corso) - Abrogato

TITOLO IV - RISORSE

Articolo 10 (Gestione delle risorse) - Abrogato

Art. 11 (Valutazione) - Abrogato

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

Articolo 12 (Regolamento interno del Corso)

1. Ogni Corso ha un proprio regolamento interno. Il regolamento interno è approvato dal Senato accademico su proposta del Collegio dei docenti del Corso.
2. Il regolamento interno del Corso deve definire, in armonia con il presente regolamento e per quanto da esso non previsto:
 - a) i criteri e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali per l'ammissione al Corso;
 - b) i criteri per la programmazione dell'attività scientifica e didattica;
 - c) i diritti e gli obblighi degli iscritti ai Corsi ed in particolare:
 - c I) le modalità di verifica periodica del profitto e dei progressi didattico - scientifici degli allievi, anche ai fini della ammissione agli anni successivi;
 - c II) l'eventuale obbligo di frequenza, la sua articolazione e le relative modalità di verifica, ai fini della permanenza dell'allievo nel corso;
 - c III) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il conseguimento del titolo;
 - c IV) le modalità di eventuale modifica del progetto di ricerca di cui all'art. 2;
 - d) le procedure per l'autorizzazione degli eventuali soggiorni all'estero e per la determinazione dei contributi;
 - e) le procedure per l'esclusione degli allievi dal Corso;
 - f) le modalità per l'eventuale assegnazione agli iscritti al Corso di seminari e di attività didattica sussidiaria o integrativa, che deve svolgersi in conformità con la normativa vigente e non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca;
 - g) le procedure ed i requisiti richiesti per il rilascio di eventuali attestati intermedi.
3. Il Regolamento interno del Corso deve tenere conto degli eventuali accordi convenzionali stipulati per la realizzazione del Corso.
4. (Abrogato).
5. Il Regolamento interno del Corso può inoltre prevedere l'istituzione di un Comitato di esperti esterni, in numero non superiore a cinque, con la funzione di supervisionare e valutare le attività del Corso. Il Regolamento deve in tal caso indicare le modalità di istituzione, convocazione e organizzazione di tale organo specificando le relative funzioni e competenze, nonché le modalità di interazione con gli organi del Corso e le modalità di trasmissione dei relativi atti agli organi accademici della Scuola e al Nucleo di valutazione. Deve inoltre indicare le risorse attraverso le quali finanzia il funzionamento del comitato.



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 13 (Ammissione) – Abrogato

Art. 14 (Diritti ed obblighi degli allievi)

1. Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere con continuità ed impegno le attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture della Scuola o degli enti convenzionati. Gli allievi devono presentare al Collegio dei docenti una particolareggiata relazione annuale sull'attività svolta, preventivamente vistata dal tutore.
2. Gli allievi hanno diritto a frequentare i locali e ad usufruire delle strutture e dei servizi della Scuola, necessari per svolgere le proprie attività di studio e di ricerca. La Scuola si impegna ad adeguare costantemente tali strutture e servizi agli obiettivi di eccellenza che le sono propri. Agli allievi deve essere inoltre garantita la possibilità di un dialogo costante con i docenti dei corsi e l'accesso all'insieme delle attività formative e seminariali della Scuola, oltre che alle attività di orientamento gestite dai Servizi di Supporto alla Formazione Allievi. Il Collegio dei Docenti cura inoltre i rapporti internazionali con università ed istituzioni di ricerca pubbliche e private in modo che ogni allievo possa svolgere proficuamente i soggiorni fuori sede, di cui al successivo art. 15.
3. Un iscritto ai Corsi di perfezionamento della Scuola non può essere iscritto ad altro Corso di dottorato italiano o straniero, se non diversamente disciplinato da accordi specifici.
4. L'esclusione di un allievo dal Corso avviene con decreto del Rettore della Scuola su proposta deliberata dal Collegio dei docenti, presentata secondo le procedure previste dal regolamento interno.
5. È diritto dell'allievo ottenere la sospensione degli obblighi inerenti al Corso per maternità, per servizio militare, per gravi e documentate malattie e, a giudizio del collegio dei docenti, per altri gravi e documentati motivi. La borsa eventualmente erogata viene sospesa per lo stesso periodo. La sospensione non può essere di durata superiore ad un anno, decorso il quale l'allievo decade. La sospensione viene disposta con decreto del Rettore della Scuola.
6. Le attività didattiche e di ricerca previste dai Corsi di perfezionamento rientrano nelle attività riconosciute dal D. Lgs. 08.05.2001, n. 215 (art. 10, comma 2) ai fini della dispensa dalla ferma di leva.
7. Gli allievi, per una ottimale attuazione del percorso formativo legato al Corso di Perfezionamento, possono essere inseriti nelle attività di ricerca dei Laboratori della Scuola Sant'Anna o di altre istituzioni (a seguito di convenzione) e nei Progetti di Ricerca che fanno capo ai Laboratori stessi. In tal caso a tali allievi possono essere riconosciuti, previa autorizzazione del Responsabile dei fondi, rimborsi a carico dei fondi dei Progetti di Ricerca per quanto riguarda spese documentate relative a missioni ovvero a rimborsi pasti, nei limiti del valore economico del pasto degli allievi perfezionandi, non rientranti nel trattamento già spettante agli allievi perfezionandi.

Art. 15 (Soggiorni fuori sede)

1. Il percorso didattico e formativo dei Corsi di perfezionamento può essere integrato da soggiorni da svolgersi fuori sede presso altre università, enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero. Per le attività formative svolte dall'allievo fuori sede la Scuola può attribuire un contributo economico da determinarsi nella misura e secondo le modalità previste nei commi successivi.
2. L'allievo interessato deve presentare domanda di autorizzazione e per eventuali contributi al Coordinatore del Corso in tempo utile. La domanda deve essere autorizzata dal tutore. Per quanto riguarda le spese di trasporto, ogni allievo dovrà, contestualmente alla domanda, dichiarare al Coordinatore del Corso la tariffa più conveniente disponibile sul mercato, compatibilmente con le esigenze di realizzazione dei propri programmi di attività fuori sede.



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

3. (Abrogato).

4. Il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore del Corso, autorizza i soggiorni e determina i contributi da assegnare ai singoli allievi sulla base di una valutazione delle effettive esigenze e di criteri di equità, in modo da permettere a tutti gli allievi del Corso di poter svolgere proficuamente il soggiorno fuori sede.

5. (Abrogato).

Art. 16 (Collaborazioni e altre attività esterne)

1. Gli allievi possono, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, svolgere attività di collaborazione coerenti con lo sviluppo della propria ricerca e ad essa funzionali. Possono inoltre svolgere attività di tipo professionale, volte alla acquisizione di risorse aggiuntive per il proprio sostentamento, purché non pregiudichino l'effettiva continuazione dell'attività di ricerca e l'assolvimento degli obblighi didattici.

2. Incarichi di lavoro dipendente anche a tempo pieno possono essere autorizzati dal Collegio dei Docenti solo nell'ultimo anno del corso e se ritenuti compatibili con le attività di ricerca finalizzate al conseguimento del titolo.

Art. 17 (Diploma di perfezionamento)

1. Il diploma di perfezionamento si consegue, di norma, entro un anno dalla conclusione del triennio di corso, all'atto del superamento dell'esame finale ed è rilasciato dal Rettore. Il Collegio dei docenti può concedere una proroga di tale termine su richiesta motivata dell'allievo.

2. Gli allievi perfezionandi che hanno terminato il terzo anno di corso e devono ancora conseguire il Diploma di perfezionamento, previa apposita richiesta agli organi competenti della Scuola, possono usufruire della biblioteca, dei laboratori e del servizio mensa gratuito, nonché di contributi per soggiorni fuori sede, fino al conseguimento del titolo di perfezionamento e comunque non oltre un anno dalla conclusione del triennio.

3. Le commissioni esaminatrici sono composte da almeno tre docenti, di cui almeno uno della Scuola. Esse possono essere integrate da non più di due esperti italiani o stranieri. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Coordinatore.

4. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le procedure per il conseguimento del titolo e le modalità di costituzione della commissione possono essere integrate dagli accordi stessi.

5. Copia della tesi finale viene depositata, a cura della Scuola, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Un'ulteriore copia in formato elettronico viene conservata negli archivi della Scuola.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 (Entrata in vigore e norma transitoria) - Abrogato